



Decisione/0493/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4319/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Roberto Leoni - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
Federico Salinari - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Accursio Gallo - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Gino Scaccia - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4319/TFNSVE/2025-2026, 4319 - Ricorso proposto dalla società NUOVA TOR TRE TESTE (matricola 915508) contro la società A.S.D. ROMA CITY F.C. (matricola 922700) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SALVATI GREGORIO (matricola 2234094),

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 278,00 (duecentosettantotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 278,00 (duecentosettantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai